



CAMERA PENALE DI SPOLETO
"Avv. Stefano Pecchioli"

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Al Sig. Presidente
Corte di Appello di Perugia

Ai Sigg.ri Dirigenti
Uffici Giudiziari
circondario Tribunale di Spoleto

Al Sig. Presidente
Ordine Avvocati Spoleto

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 10-11-12 luglio 2024

La Camera Penale di Spoleto, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 18 giugno 2024,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di tre giorni e si terrà dal 7 al 9 febbraio 2024;
- b) la specifica motivazione della astensione è desumibile, nella sua complessità, dall'allegata delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, assunta in data 25 gennaio 2024;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro mediante



CAMERA PENALE DI SPOLETO
"Avv. Stefano Pecchioli"

*
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, sugli organi di stampa, nonché all'interno degli uffici giudiziari con manifesti, volantini *etc.*;
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
 - e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
 - f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
 - g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Si allega in copia: delibera della Giunta Unione Camere Penali Italiane del 18 giugno 2024.

Spoletto, li 19/06/2024.

Il Presidente
Avv. Roberto Calai